



COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

Provincia di Campobasso

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 27/09/2012

Deliberazione N. 12

Oggetto: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di Settembre alle ore 21.00, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione nelle persone dei sigg.:

All'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.
1 CODAGNONE ANGELO	X	
2 CARBONE VINCENZO	X	
3 MANTINO ALESSANDRA	X	
4 COCCAGNO GABRIELE	X	
5 LAURENZO AURELIO	X	
6 SALVATORE VINCENZO	X	
7 VARRIANO DONATO	X	
8 SALUPPO GIUSEPPE	X	
9 VARRIANO MICHELE		X
10 CEFARATTI ANGELO		X
11 DE MATTEIS ROSARIO		X
12 D'AMORE LUCIO		X
13 LOSITO ROSARIO		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Fimiani dr.ssa Mariarosaria Dott. Angelo Codagnone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL SINDACO

Visto

- il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria - IMU;
- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

Preso atto che ai sensi dell'art.13, comma 10, del decreto legge 201/2011 è equiparata ad abitazione principale l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art.13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote, rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di modificare da parte del Consiglio comunale in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3/bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità da parte del Consiglio comunale di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Atteso che la detrazione di base si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerato, infine:

- che le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche alla banca dati utilizzata fino all'anno 2011 per l'ICI e che, di conseguenza, una stima precisa del gettito IMU per l'anno 2012 risulta alquanto difficoltosa;
- che una eventuale manovra sulle aliquote, qualora in diminuzione, porterebbe ad una diminuzione del gettito IMU per il solo Comune, stante la riserva del 50% ovvero dello 0,38% in favore dello Stato;
- che non si ritiene opportuno, pertanto, apportare alcuna modifica alle aliquote di imposta ed alle detrazioni, così come disposte per legge dall'art.13 del D.L. 201/2011;

Visti:

- la propria precedente deliberazione n. 11 in data 27/09/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 che, da ultimo, stabilisce il differimento al 31.10.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

propone ai presenti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell' imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2012:
 - a) aliquota di base 0,76 per cento
 - b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento
 - c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

3. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione dei base , non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

4. di demandare, per tutto quanto attiene agli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al "regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato con propria deliberazione n. 11 in data odierna, in particolare agli articoli:
 - n. 6 "base imponibile"
 - n. 9 "detrazione per abitazione principale"
 - n.10 "assimilazioni"
 - n.11 "esenzioni"

5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell' Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all' art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuto di approvarla;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed integralmente riportato nel presente atto;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano


DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell' imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2012:
 - a) aliquota di base 0,76 per cento
 - b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento
 - c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
3. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.
4. di demandare, per tutto quanto attiene agli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al "regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato con propria deliberazione n. 11 in data odierna, in particolare agli articoli:
 - n. 6 "base imponibile"
 - n. 9 "detrazione per abitazione principale"
 - n.10 "assimilazioni"
 - n.11 "esenzioni"
5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell' Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata, successiva unanime votazione palese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Esprime parere favorevole di regolarità
Contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N.267/2000

Il Responsabile
Dott. M. Fimiani



VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Dott. CODAGNONE ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c. 1 della legge 18.6.2009, n. 69)

San Giuliano del Sannio, addì 08/10/2012


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

San Giuliano del Sannio, li 08 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

San Giuliano del Sannio, addì 08/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA